



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

N. 557/PAS/8509.12000.A(137)

Roma, **5 SET. 2007**

OGGETTO: A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze  
Richiesta di riconoscimento quale Ente Nazionale a carattere  
assistenziale.

AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PUBBLICHE ASSISTENZE - A.N.P.A.S.  
Via F. Baracca 209 50127 FIRENZE

Si fa riferimento all'istanza n. 3087/04/ds presentata in data, 5  
maggio 2004 intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali  
ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Al riguardo, si comunica che con D.M. n.557/9576.12000.A(137), in  
data 3 settembre 2007, di cui si allega copia, a codesta Associazione  
A.N.P.A.S. è stato riconosciuto il carattere nazionale con finalità  
assistenziali, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della legge 25  
agosto 1991 n. 287.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMM.NE. GENERA.LE

(Cazzella)

LE

**A. N. P. A. S.**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE

prot. 3693 data 18/09/2007

N. 557/P.A.S.9576.12000.A(137)



# *Il Ministro dell'Interno*

Vista l'istanza del 5 maggio 2004 con la quale il Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – A.N.P.A.S. – con sede legale in Firenze, Via F. Baracca n. 209, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge 25 agosto 1991 n. 287, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

Accertato che, in base alla documentazione trasmessa dalla predetta Associazione, la medesima svolge attraverso le proprie articolazioni periferiche, capillarmente presenti sull'intero territorio nazionale, attività rilevanti nel settore sanitario dell'emergenza e urgenza, ma anche in quello dell'assistenza sociale;

Visto l'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

## DECRETA

L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – A.N.P.A.S. - in quanto riconosciuta, avente carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi della disposizione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, che consente il rilascio ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata.

IL MINISTRO

Roma,

8 SET. 2007